

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 26640 / 149/11/2015 del 21 DIC. 2015

Pos. Coll. e Coord. n. 2

Palermo 21 DIC. 2015

ASSESSORATO REGIONALE DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Dipartimento dell'ambiente
(Rif. nota Serv. 5, del 9-11-2015, n. 51532)
PALERMO

1 - Con la nota in riferimento codesto Dipartimento rappresenta che nel precedente parere 8 ottobre 2015, n. 120/2015, prot. n. 21665, lo scrivente, nel confermare che il comma 732 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 costituisce norma eccezionale non suscettibile di estensione analogica al di fuori delle ipotesi nella stessa richiamate, ha rilevato che la stessa riguarda "tutte" le concessioni di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi d'acqua assentite con finalità turistico-ricreative e non soltanto le "pertinenze" adibite ad attività commerciali, direzionali e di produzione di beni e servizi.

Viene rappresentato, però, che la legge regionale (art. 57, comma 1, della l.r. n. 9/2015) ha richiamato non l'intero articolo 1 della legge nazionale n. 147/2013 ma il solo comma 732 riferito alle "pertinenze" e che la diversità dei sistemi di determinazioni dei canoni nazionali e regionali rende il recepimento della norma di deflazione del contenzioso difficilmente applicabile in Sicilia.

Tanto considerato viene chiesto se:

- sia necessaria ed imprescindibile l'esistenza di un contenzioso giurisdizionale o amministrativo pendente al 30-9-2013, se il contenzioso debba riferirsi alle "pertinenze" destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi escludendo tutte le altre fattispecie;

Via Caltanissetta 2/e – 90141 Palermo

U.R.P. Tel. 091.7074950 – fax 091.7074827 – email urp@ull.regione.sicilia.it

avvocato responsabile: Paolo Chiapparrone tel 091.7074833 – email paolo.chiapparrone@ull.regione.sicilia.it

- se si debba comunque prescindere dai criteri di calcolo del canone indicati dal punto 2.1 del citato comma 732.

2 - Quanto osservato da codesto Dipartimento circa la riferibilità dell'art. 57 della l.r. n. 19/2015 al solo contenzioso concernente la determinazione del canone delle "pertinenze" demaniali muove da un'interpretazione letterale condivisibile del comma 732 della legge n. 147/2013 (che fa riferimento al *contenzioso derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni*).

Il fatto che lo stesso comma si riferisca (come rilevato nel precedente parere) ai "procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze" non amplia il campo della materia oggetto della definizione agevolata del contenzioso che resta limitata a quello relativo all'importo dei canoni concernenti le pertinenze di cui sopra "destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi". L'apparente contraddizione va risolta nel senso che ove il contenzioso riguardi l'importo del canone demaniale complessivamente determinato per bene demaniale e sua pertinenza, la misura agevolata di deflazione riguarda solo la seconda.

Il fatto che i criteri di calcolo del canone siano, nella Regione, diversi da quelli indicati dall'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 induce a ritenere che il legislatore regionale abbia inteso riferirsi alle ipotesi di destinazione della pertinenza e non al sistema di determinazione del canone di determinazione del canone. Diversamente, come rilevato dal codesto richiedente, il rinvio alla norma nazionale rimarrebbe inapplicabile in Sicilia.

In sostanza, in Sicilia andrebbe applicata (con le modalità e nella misura indicata dal comma 273) la definizione agevolata dei procedimenti contenziosi, sia civili che amministrativi, in corso al 30 settembre 2013 aventi ad oggetto una controversia sulla determinazione del canone relativo alle "pertinenze" demaniali, ancorchè l'importo sia stato calcolato in base ai diversi criteri previsti dall'ordinamento regionale.


Per quanto riguarda l'individuazione delle "pertinenze demaniali" si fa presente che come tali vanno qualificate le opere e manufatti inamovibili realizzati sul demanio (si confronti l'art. 49 c.n. e, in giurisprudenza, Cons. Stato Sez. VI, Sent., 01-02-2013, n. 626; T.A.R.



Sardegna Cagliari Sez. I, Sent., 26-06-2015, n. 891) ¹.

Considerata, la refluenza sulle entrate regionali che potrebbe avere l'applicazione concreta in Sicilia dell' art. 57, comma 1 della l.r. n. 9/2015 nei termini su indicati, andrebbe valutata l'opportunità di investire della questione la Corte dei conti in sede consultiva, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della l. n. 131/2003

Avv. Paolo Chiapparrone




L'AVVOCATO GENERALE

cons. Romeo Palma



D'ORDINE
(Avv. P. Chiapparrone)



1) Sul concetto di "pertinenza del demanio marittimo" cfr. art. 49 cod. navig.: "Salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

In quest'ultimo caso, l'amministrazione, ove il concessionario non esegua l'ordine di demolizione, può provvedervi d'ufficio a termini dell'articolo 54.

- Sul concetto di opere inamovibili cfr. C. Stato, sez. VI, 26-05-2010, n. 3348: "In sede di applicazione dell'art. 49 cod.navig., ai fini dell'assoggettamento ad accessione delle opere costruite su aree demaniali, ed ai fini della qualificazione delle opere «non amovibili», può farsi riferimento alla circolare dell'agenzia del demanio n. prot. 2007/71/62/Dao del 21 febbraio 2007, che definisce «opere non amovibili e di difficile rimozione - non costituenti pertinenze demaniali marittime», ai sensi del codice della navigazione - «impianti, manufatti, opere aventi struttura stabile, in muratura di cemento armato» o realizzate con sistema misto, «con elementi di prefabbricazione di notevole peso, la cui rimozione comporti necessariamente la distruzione parziale o totale del manufatto e che non ne consente la recuperabilità»; sono definite, invece, opere amovibili o di facile rimozione... quegli impianti e manufatti... le cui strutture possono essere effettuate con montaggio di parti elementari leggere... (strutture prefabbricate leggere realizzate su piattaforma di cemento armato amovibile... o appoggiate con calcestruzzo in basamento amovibile... sul suolo o interrate...), con possibile recupero e spostamento altrove della struttura attraverso semplice rimontaggio, «senza che la rimozione comporti necessariamente la distruzione» della stessa".